

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Tra la **Società Sportiva Calcio Bari S.p.A.**, con sede in Bari, Strada Torrebella Snc c/o Stadio 'San Nicola', capitale sociale interamente versato euro 100.000,00, identificata da Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Bari n. 08199810725, iscrizione Rea n. BA - 611134, codice attività 93.12.00, PEC: sscbari@pec.it, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Luigi De Laurentiis, munito dei necessari poteri ("BARI")

e

Amgas s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del CdA, Dott. Giovanni Marzulli, con sede in Bari, caso Alcide De Gasperi n. 320, Codice Fiscale, Partita IVA n. 06024230721, Iscrizione REA n. BA457129, Codice Attività 35230, di seguito anche '**Sponsor**';

da una parte

(il BARI e AMGAS saranno anche singolarmente indicati come la "Parte", o collettivamente come le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) il BARI è una società sportiva che svolge l'attività del gioco del calcio, come tale soggetta alle vigenti e future norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), delle altre Leghe di appartenenza del BARI e della Union of European Football Association (U.E.F.A.), nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze.
- b) Il BARI è titolare dei diritti di utilizzazione dei marchi denominativi e denominativo - figurativi meglio descritti nell'allegato "A" (collettivamente, il "Marchio BARI").
- c) la squadra principale del BARI sta disputando il Campionato Italiano di Calcio di Serie C per la stagione sportiva 2021-2022.
- d) il PARTNER è una società attiva nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale ed energia elettrica e dichiara e garantisce di essere una società regolarmente costituita ed operante ai sensi della legge italiana e che i propri organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e controllo non hanno riportato condanne, anche non

passate in giudicato, per delitti contro il patrimonio, ovvero per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero per delitti commessi in occasione e/o in dipendenza dello svolgimento della rispettiva attività.

- e) AMGAS è titolare dei diritti di utilizzazione del marchio meglio descritto nell'Allegato "B" (il "Marchio Sponsor").
- f) le Parti intendono porre in essere un rapporto di collaborazione promo - pubblicitaria finalizzato alla promozione del Marchio Sponsor.
- g) le Parti si danno atto che tutti i contratti promo-pubblicitari di società calcistiche affiliate alla F.I.G.C., Lega Pro e U.E.F.A. devono essere stipulati nel rispetto delle norme attuali e future della F.I.G.C., dei regolamenti attuali e futuri della Lega Pro o della diversa Lega di appartenenza del BARI, delle disposizioni attuali e future della U.E.F.A. e devono salvaguardare la corretta immagine dell'organizzazione calcistica; le Parti si danno altresì atto che tutti i predetti contratti promo-pubblicitari devono essere stipulati nel rispetto del Regolamento delle divise da gioco emanato dalla Lega Pro o della diversa Lega di appartenenza del BARI e valido per la stagione in corso, nonché, sempre per quanto concerne la tenuta da gioco dei calciatori, nel rispetto dell'articolo 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
- h) le Parti si danno altresì atto che i singoli calciatori tesserati del BARI hanno, fatti salvi diversi accordi in vigore con il BARI, piena ed autonoma libertà negoziale per la stipula di contratti promo-pubblicitari e che pertanto nessun diritto di immagine relativo ai calciatori tesserati del BARI è con il presente contratto attribuito, salvo che venga qui di seguito diversamente pattuito.
- i) il BARI dichiara di aver stipulato, e si riserva di stipulare in futuro, accordi promo-pubblicitari anche con altre aziende, anche della medesima categoria merceologica.

.*.*

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Efficacia delle Premesse e degli Allegati

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto (qui di seguito il "Contratto"), cui nessuna modifica potrà essere apportata, se non per atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti. In caso di contrasto tra il contenuto degli Allegati ed il contenuto del Contratto, il Contratto prevarrà sugli Allegati, salvo diversa espressa previsione.

- Allegato A: Marchi del BARI.

- Allegato B: Marchio della AMGAS.

- Allegato C: Prestazioni di biglietteria.

2. Oggetto

2.1 Il BARI concede a AMGAS, in via non esclusiva, il diritto di denominarsi *"Official Partner del BARI"* per la durata del presente Contratto, quale stabilita all'art. 3 che segue; a tal fine, AMGAS potrà utilizzare, in via non esclusiva, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali e pubblicitarie, solamente il marchio BARI (come riprodotto nell'Allegato A), nonché la foto ufficiale della prima squadra (nel rispetto del successivo articolo 2.3), restando inteso che ogni utilizzazione del marchio BARI, ovvero della foto ufficiale della prima squadra nell'ambito delle predette iniziative promozionali e pubblicitarie di AMGAS, dovrà avvenire nel rispetto delle norme applicabili nonché delle regole all'uopo fissate dalla Lega Pro o dalla diversa Lega di appartenenza del BARI e sarà soggetta in ogni caso alla preventiva autorizzazione scritta del BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore.

2.2 Resta altresì espressamente inteso che AMGAS potrà utilizzare il marchio ed il logo del BARI solo ed esclusivamente in abbinamento alla dicitura *"Official Partner del BARI 2021-2022"*. Tale denominazione dovrà essere altresì utilizzata per intero, senza possibilità di modifiche, elaborazioni o traduzione.

2.3 Ogni utilizzo del Marchio BARI (e/o della foto ufficiale della prima squadra) quivi non espressamente contemplato ovvero posto in essere secondo modalità e termini difformi da quanto previsto dal presente Contratto è espressamente vietato. Qualsiasi utilizzazione e/o inserimento del Marchio BARI e/o della foto ufficiale della prima squadra sui prodotti realizzati e/o distribuiti da AMGAS e/o sul relativo materiale promozionale e pubblicitario di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto (includendo, a titolo meramente esemplificativo, pagine web e/o profili di social network), è espressamente vietata. Allo stesso modo, è fatto divieto a AMGAS di utilizzare e/o inserire il Marchio BARI su materiali pubblicitari, flyers dépliant di terzi, anche se riferiti, direttamente o indirettamente, a prodotti realizzati e/o distribuiti da AMGAS, senza la preventiva autorizzazione scritta del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore. AMGAS prende atto ed accetta che il rispetto di tale obbligazione è essenziale per il BARI.

2.4 Con specifico riferimento alla foto della prima squadra che AMGAS potrà utilizzare nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 2.1, resta inteso che il BARI metterà a disposizione di AMGAS un'unica fotografia ufficiale del BARI, tale intendendosi l'immagine che verrà scattata dalla rosa del BARI all'inizio della stagione sportiva di riferimento. Tale fotografia dovrà essere utilizzata nella forma e contenuto conformi all'esemplare fornito dal BARI, senza possibilità di successiva elaborazione, fatte salve le modifiche tecniche occorrenti al suo impiego e pur sempre nel rispetto dei diritti delle

persone ritratte. Resta esclusa la possibilità di utilizzare una fotografia della squadra del BARI diversa da quella dalla stessa fornita.

- 2.5 AMGAS prende espressamente atto ed accetta che il medesimo diritto di denominarsi "Official Partner" potrà essere riconosciuto dal BARI anche ad altre aziende purché non esercenti nel medesimo settore merceologico come in premessa meglio specificato e descritto; ogni relativa iniziativa avente ad oggetto l'utilizzo della predetta denominazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni del BARI e delle regole emanate dalla Lega Pro o dalla diversa Lega di appartenenza del BARI.
- 2.6 AMGAS avrà il diritto di utilizzare il Marchio Sponsor negli spazi pubblicitari che il BARI specificamente si obbliga a mettere a disposizione di AMGAS medesimo, in via non esclusiva, oltre ad avere diritto ad ulteriori prestazioni non connesse con l'esposizione del Marchio Sponsor; il tutto secondo le seguenti modalità e termini:
- 2.7 AMGAS avrà diritto alla qualifica di MATCH SPONSOR (i.e. di essere autorizzata dal BARI, nei limiti dei regolamenti della F.I.G.C. o della Lega Pro, ad affiancare il proprio Marchio Sponsor, per finalità esclusivamente di promozione pubblicitaria, ad una partita casalinga del BARI), in 2 (due) occasioni nel corso della durata del contratto, da concordarsi e condividersi tassativamente con il BARI con almeno 20 giorni di anticipo, con possibilità, limitatamente alla predetta occasione, di organizzare, a propria cura e spese, e previa autorizzazione e condivisione del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, iniziative di naturale promozionale ed eventi in campo durante il pre-partita e la presentazione delle formazioni.
- 2.8 AMGAS avrà diritto a poter attivare l'iniziativa denominata "MAN OF THE MATCH" in cui, in tutti i post- partita di match con risultato positivo a favore del Bari, i tifosi saranno invitati a votare il miglior giocatore. Al termine delle interviste post partita dedicate alla stampa, il giocatore più votato dai supporter biancorossi sarà invitato a raggiungere il corner Amgas dedicato all'attività, per la consegna del trofeo che verrà intitolato con i marchi e il nome dello "sponsor".
- 2.9 Stadio di disputa delle partite casalinghe Stadio SAN NICOLA o eventuale altra sede delle gare interne

In occasione delle partite casalinghe di Campionato (con eccezione delle gare in cui la gestione della biglietteria non sarà di competenza del BARI) si procederà:

- a) All'esposizione del Marchio Sponsor su Led bordo campo presso lo Stadio SAN NICOLA, o eventuale altra sede delle gare interne (qualora le partite casalinghe del BARI fossero disputate, per qualsiasi motivo, in una sede diversa dallo Stadio San Nicola di Bari, AMGAS prende atto ed accetta che, presso tale diversa sede,

potrebbe non essere disponibile un sistema a LED per l'esposizione dei marchi a bordo campo; in tal caso, AMGAS prende atto ed accetta, espressamente ed irrevocabilmente, che il Marchio Sponsor potrà essere esposto a bordo campo anche con modalità differenti, identificate dal BARI tenuto conto delle effettive possibilità del luogo, e rinunciando sin d'ora AMGAS, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi eccezione e/o pretesa al riguardo) completo lungo la prima fila del perimetro del campo da gioco con un'esposizione complessiva di 1,5 minuti suddivisa tra prepartita, intervallo e gara.

- b) All'esposizione del Marchio Sponsor su Led bordo campo presso lo Stadio SAN NICOLA, o eventuale altra sede delle gare interne (qualora le partite casalinghe del BARI fossero disputate, per qualsiasi motivo, in una sede diversa dallo Stadio San Nicola di Bari, AMGAS prende atto ed accetta che, presso tale diversa sede, potrebbe non essere disponibile un sistema a LED per l'esposizione dei marchi a bordo campo; in tal caso, AMGAS prende atto ed accetta, espressamente ed irrevocabilmente, che il Marchio Sponsor potrà essere esposto a bordo campo anche con modalità differenti, identificate dal BARI tenuto conto delle effettive possibilità del luogo, e rinunciando sin d'ora AMGAS, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi eccezione e/o pretesa al riguardo) posizionato in seconda fila, parallelamente al 'lato lungo' del campo di gioco, nella zona sottostante alla Tribuna Est dello Stadio San Nicola di Bari, con un'esposizione complessiva di 1,5 minuti suddivisa tra prepartita, intervallo e gara.
- c) Alla diffusione, su richiesta di AMGAS, che provvederà alla realizzazione del contenuto a propria cura e spese, e previa autorizzazione del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, di 1 (uno) spot audio, riguardante AMGAS, della durata massima di 30 (trenta) secondi, da trasmettersi prima della partita o durante l'intervallo.
- d) Alla distribuzione, su richiesta di AMGAS, a propria cura e spese, e previa autorizzazione scritta del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e in non più di 1 (una) occasione nell'arco di ciascuna stagione sportiva di durata del contratto, prima della partita, di materiali pubblicitari (cd. Flyer o volantini) presso la zona tornelli e/o nella sala hospitality.
- e) Alla distribuzione, su richiesta di AMGAS, a propria cura e spese, e previa autorizzazione scritta del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e in non più di 1 (una) occasione nell'arco di ciascuna stagione sportiva di durata del contratto, prima della partita, di materiali pubblicitari (cd. Flyer o volantini) sui seggiolini dello stadio.
- f) Alla realizzazione, su richiesta di AMGAS, a propria cura e spese, e previa

autorizzazione scritta e condivisione delle modalità operative da parte del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e in non più di 1 (una) occasione per ogni stagione sportiva di durata del contratto, prima della partita o durante l'intervallo, di giochi e concorsi a premi connessi alla qualifica.

- g) a consentire l'ingresso in campo, in 2 (due) occasioni nel corso della durata del contratto, congiuntamente alle squadre, prima del fischio di inizio, di n. 2 (due) bambini indicati da AMGAS purché della fascia d'età indicata dal BARI e con la divisa che sarà fornita dal BARI, a condizione che l'iniziativa sia consentita dai regolamenti della Lega di appartenenza del BARI e venga organizzata dal BARI. I due bambini indicati da AMGAS potranno unirsi ad altri bambini che accompagneranno le squadre in campo o le attenderanno sul terreno di gioco, e dovranno rispettare le istruzioni comportamentali del personale del BARI.
- h) All'esposizione del Marchio Sponsor nell'ambito di un pannello multibrand (cd. "totem") posto nella sala hospitality dello Stadio San Nicola. Tale Marchio Sponsor sarà esposto in misura non inferiore, per quantità e dimensione, rispetto ai marchi degli altri Fornitori Ufficiali (ad eccezione dei Main Sponsors, dello Sponsor Tecnico dei Top Sponsor che potranno avere quantità, dimensioni e un numero superiore di ripetizioni).

2.9.1. Multimedia

Nel corso della vigenza del presente contratto il BARI procederà:

- a) all'inserimento del Logo di AMGAS nella pagina sponsor del sito internet ufficiale del BARI;
- b) all'inserimento, per un periodo della durata di 14 giorni, del Marchio Sponsor su un banner nella pagina sponsor del sito internet ufficiale del BARI, visibile a rotazione su un totale di n. 8 (otto) marchi pubblicitari;
- c) inserimento di n. 1 proposta commerciale di AMGAS, su richiesta di quest'ultima, in una newsletter che il BARI invierà alla propria fanbase, attraverso digital mobile ed e-mail, per un massimo di una occasione per stagione sportiva (i.e. totale n. 1 proposta commerciale). I contenuti delle proposte commerciali da inviarsi a cura del BARI alla propria fanbase, congiuntamente a quelle di altri sponsor o partner commerciali del BARI, per il tramite delle newsletters, dovranno essere approvati e condivisi dal BARI prima della pubblicazione;

2.9.2 **Biglietteria**

- a) Il BARI si impegna a mettere a disposizione di AMGAS per le partite casalinghe disputate in occasione del Campionato (con esclusione delle gare la cui organizzazione e/o la gestione della biglietteria non sia di competenza del BARI):
- i. n. 2 (due) biglietti di Tribunale Autorità per ogni partita disputata dalla prima squadra del BARI nello Stadio San Nicola
 - ii. n. 4 (quattro) biglietti di Tribunale d'Onore Sponsor per ogni partita disputata dalla prima squadra del BARI nello Stadio San Nicola;
 - iii. n. 6 (sei) biglietti di Tribuna Ovest Superiore per ogni partita disputata dalla prima squadra del BARI nello Stadio San Nicola.
- b) AMGAS prende espressamente atto ed irrevocabilmente accetta, fermo quanto previsto alla successiva lettera e) ed all'articolo 2.12, che durante la vigenza del presente accordo lo Stadio San Nicola di Bari potrebbe essere interessato da alcuni lavori di ristrutturazione. Pertanto, è possibile che uno o più settori dello Stadio restino chiusi al pubblico in occasione di più partite interne. Qualora gli interventi strutturali sopra menzionati interessino i settori di cui alla precedente lettera a), il BARI si riserva di destinare a AMGAS biglietti in settori diversi da quelli sopra indicati, fermo restando il numero totale di tagliandi messi a disposizione, e AMGAS rinuncia sin d'ora, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi pretesa e/o eccezione al riguardo nei confronti del BARI, a titolo di indennizzo, risarcimento e/o a qualsiasi altro titolo.
- c) Resta inteso tra le Parti che, ai fini del pieno rispetto degli obblighi fiscali concernenti la emissione dei titoli di ingresso a manifestazioni pubbliche, ciascuno dei biglietti oggetto delle suindicate prestazioni di biglietteria, verrà emesso al prezzo simbolico di 1,00 (uno/00) comprensivo di IVA al 10% (dieci per cento). L'importo complessivo figurativamente determinato per tutti i biglietti, forniti ai sensi di quanto sopra previsto, sarà computato all'interno del corrispettivo complessivo di seguito fissato all'art. 4.1, ma oggetto di separata fatturazione rispetto al corrispettivo.
- d) In relazione alla prestazione oggetto della presente disposizione, AMGAS, preso atto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, si impegna a comunicare al BARI tutti i dati necessari all'emissione dei biglietti nominativi, secondo quanto dettagliatamente descritto all'Allegato C e nel rispetto delle scadenze ivi contemplate; in caso di mancata tempestiva comunicazione dei dati richiesti, ovvero in caso di comunicazione di dati incompleti o inesatti, nessuna

responsabilità potrà essere ascritta al BARI qualora sia negato l'accesso allo stadio alle persone indicate da AMGAS.

e) Al riguardo, resta inteso e concordato che, fermo il numero complessivo di biglietti che il BARI si impegna a mettere a disposizione di AMGAS durante la vigenza del presente accordo, come sopra detto, il BARI potrà modificare l'allocazione dei posti in relazione alle singole gare che saranno disputate, dandone comunicazione scritta a AMGAS.

f) Resta espressamente inteso che i servizi di biglietteria troveranno applicazione esclusivamente in occasione delle partite casalinghe disputate dal BARI e valide per il campionato e per le Coppe o competizioni quivi espressamente indicate, ove disputate; con espressa esclusione di gare e tornei amichevoli e di altri eventuali tornei non menzionati nel presente accordo nonché di gare per le quali l'organizzazione e/o la gestione della biglietteria non siano di competenza del BARI. Con specifico riferimento alle partite del Torneo di Coppa Italia, resta espressamente convenuto che le disposizioni del presente accordo non troveranno applicazione in relazione alle relative partite finali per l'aggiudicazione del titolo (anche se disputate sotto la organizzazione e/o con la partecipazione della prima squadra del BARI), posto che i diritti relativi a tali finali sono riservati in via esclusiva alla Lega di competenza.

g) Con riferimento alle fasi ad eliminazione diretta delle competizioni disputate dal BARI (es. Coppa Italia) in relazione alle quali siano concesse le prestazioni di biglietteria, resta inteso che in caso di eliminazione del BARI, AMGAS non avrà alcun diritto alla esecuzione della prestazione, né ad alcun rimborso, indennizzo o riduzione del corrispettivo in occasione e/o in ragione del numero di incontri non disputati per via della eventuale eliminazione e del numero dei relativi biglietti non più usufruibili.

h) Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, dei biglietti quivi messi a disposizione per ciascuna partita ovvero nel sopraindicato numero complessivo previsto per ciascuna stagione sportiva, non dà diritto ad alcun rimborso, indennizzo, riduzione del corrispettivo o sostituzione per equivalente da parte del BARI in favore di AMGAS. Pertanto, qualora i biglietti messi a disposizione non vengano in tutto o in parte usufruiti in occasione della singola partita di riferimento, il BARI non avrà alcun obbligo di mettere a disposizione un numero equivalente di biglietti aggiuntivi per partite e/o stagioni successive. I biglietti non utilizzati (anche laddove richiesti) si intenderanno definitivamente rinunciati e non più utilizzabili da parte di AMGAS con esclusione di qualsivoglia altra pretesa nei confronti del BARI, che si intenderà liberato da qualsivoglia obbligazione al riguardo.

- i) Qualora per una qualsiasi ragione non fosse possibile disputare la partita allo stadio San Nicola di Bari, il BARI si adopererà per garantire a AMGAS all'interno dello stadio che ospiterà la partita, un proporzionale numero di biglietti analoghi per posizione e tipologia a quelli previsti dal presente art. 2.6.3.
- j) AMGAS prende atto ed accetta che i titoli di accesso allo stadio San Nicola di Bari emessi dal BARI in occasione delle gare di cui al presente articolo sono strettamente personali e non cedibili. L'emissione dei biglietti in favore dei nominativi indicati comporta l'accettazione da parte degli assegnatari delle Condizioni Generali applicabili ai titoli di accesso allo stadio e dal Regolamento di utilizzo dell'impianto San Nicola. L'utilizzo dei biglietti deve pertanto conformarsi alle regole ivi previste.
- k) AMGAS assume ogni responsabilità circa la comunicazione dei dati personali relativi agli assegnatari dei biglietti, mallevando il BARI da qualsiasi azione e/o richiesta lo stesso dovesse subire in ragione dell'avvenuta loro acquisizione da parte del BARI e per il conseguente trattamento dei dati personali ricevuti ai fini della emissione dei biglietti. L'accettazione delle condizioni della Privacy Policy e del trattamento dei dati personali è condizione necessaria per l'emissione dei biglietti.
- l) AMGAS prende atto ed accetta che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, è fatto divieto alle società sportive (i) di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio, nonché (ii) di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate (iii) di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Pertanto, AMGAS dichiara e garantisce di non essere un'associazione di tifosi e di non essere in alcun modo collegato ad alcuna associazione di tifosi, comunque denominata e che i propri dipendenti, dirigenti, funzionari, ed, in generale, tutti coloro che beneficeranno del pacchetto "Prestazioni di Biglietteria" messo a disposizione dal BARI ai sensi del presente accordo non sono membri di alcuna associazione di tifosi, comunque denominata,

e non sono destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come successivamente modificata e/o integrata, ovvero di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e/o integrata, e non sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Il BARI non potrà essere considerato inadempiente o responsabile in alcun modo della mancata emissione dei biglietti richiesti da AMGAS, ai sensi del presente contratto, qualora le persone in favore dei quali venga richiesta l'emissione di biglietti risultino, a seguito delle necessarie verifiche imposte dalla legge, destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 s.m.i., o della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o comunque sottoposti a misure interdittive o limitative della possibilità di accesso a manifestazioni sportive, ovvero, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Parimenti il BARI non risponderà in alcun modo nei confronti di AMGAS e/o dei suoi aventi causa qualora ai destinatari dei biglietti venga impedito l'accesso (ovvero gli stessi vengano esclusi dall'impianto) in quanto sottoposti alle misure sopra indicate ovvero a causa del mancato rispetto da parte di questi delle Condizioni Generali applicabili ai titoli di accesso e/o del Regolamento di utilizzo dell'impianto dello stadio San Nicola (o di altra sede dell'incontro).

2.9.3 Ospitalità Campionato e Coppa Italia e parcheggio

- a) n. 2 (due) pass per la zona ospitalità Premium per altrettanti ospiti;
- b) n. 4 (quattro) pass per la zona ospitalità Executive per altrettanti ospiti
- c) n. 1 (uno) pass per il parcheggio 'rosso.

2.9.4 Pubbliche Relazioni

Il BARI consentirà a AMGAS di:

- a) svolgere presso il campo di calcio dello Stadio San Nicola e gli spogliatori del BARI adiacenti n. 2 (due) Walk About per 6 (sei) persone ciascuno, secondo modalità e tempi da concordare con il BARI su richiesta di AMGAS, restando

sin d'ora stabilito che il termine ultimo per la fruizione di questa prestazione sarà il 30 aprile di ciascuna stagione sportiva; pertanto, qualora AMGAS non richieda al BARI di provvedere all'organizzazione dei Walk About entro il termine del 30 marzo di ciascuna stagione sportiva, ciò si intenderà quale espressa rinuncia, da parte di AMGAS medesimo, del diritto ad avvalersi della relativa prestazione nel corso della stagione sportiva in essere, con espressa rinuncia, da parte di AMGAS, a far valere alcuna pretesa al riguardo nei confronti del BARI a titolo di indennizzo, AMGAS a beneficiare di alcuna riduzione del corrispettivo.

b) partecipare a eventi ufficiali aperti agli sponsor che dovessero essere organizzati dal BARI (es. cena di Natale, cena sponsor etc.), con n. 2 propri rappresentanti, fino ad un massimo di 2 (due) occasioni per ciascuna stagione sportiva.

c) organizzare 1 (uno) evento con la partecipazione di un calciatore della prima squadra del BARI, secondo modalità e tempi da definire con il BARI nel rispetto delle esigenze del suo comparto tecnico (di seguito "Eventi"), e restando inteso che anche la scelta dei giocatori che prenderanno parte all'Evento sarà rimessa alle determinazioni del comparto tecnico del BARI, rinunciando sin d'ora AMGAS, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi eccezione e/o pretesa al riguardo, a qualsivoglia titolo; li Eventi potranno essere organizzati su richiesta di AMGAS, che dovrà pervenire al BARI entro il 28 febbraio di ciascuna stagione sportiva, restando sin d'ora stabilito che il termine ultimo per la fruizione di questa prestazione sarà il 30 marzo di ciascuna stagione sportiva; Resta sin d'ora inteso che le date, orari e luoghi di svolgimento dell'Evento verranno fissati nel rispetto delle esigenze del comparto tecnico del BARI. Inoltre le Parti prendono atto che: i) la partecipazione del calciatore all'Evento sarà limitata ad un tempo di durata massimo, determinato dal BARI; ii) la location e la organizzazione dell'Evento dovranno essere rispettose dell'immagine del BARI e dei giocatori coinvolti e saranno comunque soggette alla pre-approvazione del BARI, con particolare riguardo tra l'altro alla presenza di prodotti e marchi diversi da quelli di AMGAS, che possano eventualmente ledere i diritti di altri sponsor e/o licenziatari del BARI e/o dei giocatori interessati; iii) il luogo prescelto per l'Evento non potrà comunque essere al di fuori della provincia di BARI; iv) tutti i costi relativi alla partecipazione dei giocatori (a titolo esemplificativo quelli di trasporto da e per la sede dell'evento) saranno a carico di AMGAS. Al fine di evitare l'insorgenza di dubbi, resta convenuto che AMGAS non potrà esporre in occasione dell'Evento marchi e/o loghi e/o annunci promozionali relativi a prodotti o servizi propri o di terzi senza la previa approvazione scritta del BARI. In ogni caso l'Evento non potrà avere alcuna natura di iniziativa

promo-pubblicitaria con riguardo a marchi diversi dal Marchio Sponsor ovvero quella di manifestazione liberamente aperta al pubblico. In ogni caso, l'Evento non potrà essere strutturato e/o organizzato in modo tale da far insorgere nel pubblico il ragionevole convincimento che i giocatori coinvolti agiscano in qualità di "testimonial" dei prodotti e/o servizi di AMGAS o di terzi (pertanto, a titolo meramente esemplificativo, ai giocatori non potrà essere richiesto di indossare e/o utilizzare prodotti di qualsiasi natura, e/o di pronunciare frasi e/o messaggi pubblicitari di qualsiasi genere, né sarà possibile fotografare e/o riprendere, con qualsiasi mezzo e/o supporto, i giocatori ed utilizzare le predette fotografie.

Resta espressamente inteso che gli obblighi assunti dal BARI ai sensi del presente contratto troveranno applicazione esclusivamente in occasione delle partite espressamente e tassativamente indicate dal presente contratto.

2.10 AMGAS concede al BARI una licenza non esclusiva e non concedibile in sub-licenza, per l'intera durata del presente accordo, avente ad oggetto l'utilizzo del Marchio Sponsor da parte del BARI esclusivamente affinché questa possa assolvere i propri obblighi di cui all'articolo 2.

2.11 Le prestazioni promo-pubblicitarie quivi previste troveranno esecuzione in applicazione della normativa statale e delle regole all'uopo fissate dalle competenti organizzazioni federali (FIGC, Lega Pro, UEFA), in conformità con i parametri da queste fissati (esemplificativamente con riferimento a dimensioni, tempi di esposizione, posizioni, limitazioni) e nel rispetto dei diritti spettanti a tali organismi federali con riguardo alle competizioni da loro rispettivamente gestite.

2.12 Resta inoltre espressamente inteso che AMGAS provvederà a fornire al BARI, a propria cura e spese, tutti i materiali necessari (file elettronici, grafiche, rendering, immagini ad alta risoluzione del Marchio Sponsor per consentire al BARI di adempiere puntualmente agli obblighi dallo stesso assunti ai sensi del presente accordo, impegnandosi a mettere tempestivamente gli stessi a disposizione del BARI, in modo da permettere a quest'ultima di assolvere regolarmente alle obbligazioni quivi previste. Al pari si intendono a carico esclusivo di AMGAS i c.d. "costi di attivazione" eventualmente sostenuti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi necessari per l'elaborazione della creatività e della successiva realizzazione di un video), e, se anticipati dal BARI, verranno a quest'ultima rimborsati dietro presentazione di regolare fattura e subordinatamente all'accettazione da parte di AMGAS del relativo preventivo. La fatturazione di tali costi avverrà a consuntivo e per ciascuna attività, con pagamento da effettuarsi a rimessa diretta ricevimento fattura.

2.13 Con specifico riguardo alle forme di esposizione dei Marchi quivi previste, AMGAS

dichiara e garantisce:

- a) che quanto oggetto di esposizione pubblicitaria, secondo quanto quivi previsto non viola o violerà alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare (comprese le regole emanata dall'Autorità Garante nelle Comunicazione, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, o dall' Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) in vigore ovvero contiene o conterrà alcun contenuto illecito, diffamatorio, molesto, fraudolento, osceno o comunque contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.
- b) di essere titolare di tutti i diritti necessari ed occorrenti all'utilizzo del Marchio come quivi previsto dal presente Contratto. In particolare, AMGAS garantisce che il Marchio e quanto oggetto di esibizione pubblicitaria per suo conto ai sensi del presente accordo, non ledono, né lederanno, al momento della loro diffusione, diritti di terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale e diritti di qualsivoglia genere di terzi concorrenti di AMGAS);
- c) di rendere indenne e a manlevare il BARI e i rispettivi danti e aventi causa a qualunque titolo, da qualsiasi molestia, onere, danno, spesa (incluse ragionevoli spese legali), impedimento o esborso ovvero richiesta di risarcimento, indennizzo, sanzione di qualsivoglia genere (ivi incluse richieste di risarcimento e/o indennizzo e/o sanzioni comminate ai sensi delle vigenti leggi e Convenzioni internazionali, anche in materia di proprietà intellettuale ed industriale) che il BARI medesimo dovesse subire e/o ricevere a causa e/o in dipendenza della violazione, da parte di AMGAS, anche di una sola delle predette dichiarazioni e garanzie. Fermo restando inteso che in caso di violazione di alcuna delle predette dichiarazioni e garanzie, resta espressamente inteso che il BARI potrà interrompere con effetto immediato la trasmissione degli spot, fermi restando tutti gli altri diritti e rimedi a disposizione del BARI medesimo e dei rispettivi danti e/o aventi causa. *****

2.14 Qualora per una qualsiasi ragione non fosse possibile disputare una o più partite presso lo stadio San Nicola di Bari, il BARI si adopererà per garantire a AMGAS, all'interno dello stadio che ospiterà la partita, la migliore esposizione possibile tenuto conto delle possibilità del luogo e delle strutture e mezzi ivi presenti;

2.15 Nel caso in cui l'accesso del pubblico presso lo Stadio sia limitato, in tutto o in parte, a causa di eventi non imputabili al BARI ovvero al di fuori del ragionevole controllo della stessa - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) provvedimenti adottati dalle competenti autorità che dispongano che una o più partite debbano essere disputate in tutto o in parte in assenza di pubblico per fronteggiare situazione straordinarie ed urgenti; ovvero ii) provvedimenti aventi il medesimo

contenuto, adottati dalle competenti autorità sportive in seguito al verificarsi di eventi al di fuori del ragionevole controllo del BARI e/o che la stessa non abbia contribuito a determinare; ma che comportino comunque l'applicazione di sanzioni a carico della medesima a titolo di responsabilità, anche oggettiva, in virtù delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari o federali (quali provvedimenti di chiusura di alcuni settori dello Stadio al pubblico in seguito al verificarsi di illeciti posti in essere dalla tifoseria della squadra) - resta espressamente inteso che il BARI non sarà ritenuta responsabile nei confronti di AMGAS che, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata da lei e/o i suoi aventi causa nei confronti del BARI a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso e/o a qualsivoglia altro titolo. Qualora per qualsivoglia ragione, fosse decretato il rinvio e/o la sospensione della partita, il BARI si atterrà alle regole della Lega di appartenenza e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero alle determinazioni delle Autorità competenti, per regolamentare la partecipazione dei possessori dei titoli di accesso. Sin d'ora si prende atto che in caso di sospensione della partita dopo l'inizio del secondo tempo, il titolare del titolo di accesso non avrà diritto al riconoscimento della validità del proprio titolo in caso di successiva effettuazione della gara, né al rimborso del prezzo.

- 2.16 L'elenco dei diritti e delle prestazioni quivi concessi in favore di AMGAS si deve intendere tassativo e pertanto non possono considerarsi conferiti diritti per effetto di interpretazione o estensione analogica. A tal riguardo, resta espressamente inteso che il presente contratto non riconosce in favore di AMGAS alcuna licenza o qualsivoglia diritto sull'utilizzo e lo sfruttamento: a) dell'immagine dei calciatori, individuale o in gruppo (fatta esclusione per la foto di squadra), b) dell'immagine dello stadio e/o degli altri impianti ove il BARI svolge la propria attività; c) dei marchi, loghi, denominazioni o mascotte riferiti al BARI, ma quivi non espressamente inclusi. Pertanto, AMGAS non potrà procedere ad alcun utilizzo dei diritti e materiali sopra indicati senza la previa autorizzazione del BARI e/o degli altri eventuali aventi diritto. Resta sin d'ora inteso che i giocatori del BARI potranno sfruttare ed utilizzare la propria immagine individuale autonomamente ed in modo indipendente rispetto agli accordi conclusi dal BARI con i propri sponsor e partner commerciali personali, non estendendosi loro alcuna limitazione e/o obbligazione quivi convenuta tra le Parti.

3. Durata

- 3.1. Gli effetti del presente Contratto si produrranno pertanto in relazione alla stagione sportiva 2021-2022. Gli effetti del presente contratto pertanto termineranno il 30 giugno 2022 (o la diversa data prevista dalla FIGC come termine della stagione sportiva 2021-2022), con espressa esclusione di tacito ed automatico rinnovo.
- 3.2. Il presente accordo non costituisce precedente per future eventuali negoziazioni di analoghi o diversi diritti tra AMGAS, il BARI, società controllate e/o controllanti del

3.2. Il presente accordo non costituisce precedente per future eventuali negoziazioni di analoghi o diversi diritti tra il PARTNER, la Società, società controllate e/o controllanti della Società e società controllate dalla stessa società controllante della Società, in ogni caso e in particolare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nel caso in cui la Società acquisisca il diritto di partecipare al campionato di Serie A.

4. Corrispettivo

4.1. A titolo di corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente accordo, AMGAS verserà al BARI, previa emissione della relativa fattura ovvero, a discrezione del BARI medesimo, del relativo avviso di fattura, la somma di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre IVA.

4.2. Le parti danno atto e riconoscono espressamente che la modifica del format dei campionati cui parteciperà il BARI durante le stagioni sportive di durata del contratto adottata dalle autorità statuali e/o sportive non determinerà alcun diritto di risoluzione del contratto e/o di riduzione del corrispettivo di cui all'art. 4.1.

4bis. Corrispettivo e fatturazione prestazioni di Biglietteria

4bis.1. Ai soli fini della fatturazione separata del corrispettivo relativo alle prestazioni di biglietteria di cui all'art. 2.1.2 la somma complessiva di Euro 156,00 (centocinquantasei/00), comprensiva di IVA al 10%, inclusa nel corrispettivo di cui all'art. 4.1 per la stagione 2021-2022 si intenderà allocata al corrispettivo per l'emissione dei biglietti al prezzo unitario di Euro 1,00 (uno) comprensivo di IVA al 10%.

4bis.2. La fattura relativa all'importo per le prestazioni di biglietteria, di cui al precedente art. 4bis.1, sarà emessa entro il giorno antecedente quello di svolgimento della prima partita in relazione alla quale siano emessi i biglietti in favore dello Sponsor. Il relativo importo dovrà essere corrisposto dallo Sponsor entro 7 giorni dall'emissione della fattura.

4bis.3. Nell'ipotesi in cui nessuno tra i biglietti di cui al precedente art. 2.1.2 possa essere emesso dal BARI (e utilizzato dallo Sponsor) nel corso della singola stagione sportiva, le Parti concordano che l'importo per le prestazioni di biglietteria di cui al precedente art. 4bis.1 (al netto dell'IVA al 10%) sarà fatturato unitamente alla restante porzione di corrispettivo dovuta al BARI ai sensi del precedente art. 4.1, con applicazione dell'IVA al 22%.

4bis.4. Nell'ipotesi, infine, in cui solo taluni dei biglietti di cui al precedente art. 2.1.2 non possano essere emessi dal BARI (e utilizzati dallo Sponsor) nel corso della stagione sportiva di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8.2, le Parti concordano che il BARI emetterà:

i) entro il termine della stagione sportiva di riferimento, una nota di credito a valere sulla fattura di cui al precedente art. 4bis.2, per un importo pari al prezzo totale

*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****

(IVA al 10% inclusa) del numero di biglietti non emessi in favore dello Sponsor (tenuto conto del valore di ciascun biglietto, determinato ai sensi del precedente art. 4bis.1)

- ii contestualmente alla nota di credito di cui al precedente punto i), una fattura pari al prezzo di ogni biglietto non utilizzato dallo Sponsor (determinato ai sensi del precedente art. 4bis.1 e al netto dell'IVA al 10%), oltre IVA al 22%.

5. Pagamenti

5.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4bis, il corrispettivo di cui all'Articolo 4.1 sarà fatturato dal BARI in due soluzioni di pari importo, al 31 dicembre 2021 e al 30 aprile 2022, e sarà corrisposto nei seguenti termini:

- a) Quanto a € 20.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA mediante bonifico bancario entro il 31 dicembre 2021;
- b) Quanto ai restanti € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA mediante bonifico bancario entro il 31 maggio 2022

6. Riservatezza e Trattamento Dati Personali

6.1. Il FORNITORE si obbliga a mantenere riservato il contenuto del presente contratto e tutte le informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente incarico (inclusi documenti, dati, notizie sulla società o sulla squadra del BARI). Nel caso in cui una delle Parti fosse chiamata a divulgare informazioni relative all'altra, chiederà a questa la preventiva autorizzazione.

6.2. Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza e si impegnano, altresì, all'applicazione e ai termini di cui al combinato disposto. Il FORNITORE ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") con il presente contratto ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") esprime formale consenso al trattamento dei suoi dati personali e si impegna ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente contratto. Il contenuto del presente contratto è tutelato dalla ordinaria riservatezza delle pratiche commerciali del settore.

7. Pubbliche Dichiarazioni

7.1. Le Parti si impegnano reciprocamente (ciascuna per quanto di propria competenza) a richiedere espressamente ai propri dirigenti, dipendenti e consulenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi

o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocimento all'immagine e/o al prestigio dell'altra Parte.

8. Modifiche Regolamentari, Disposizioni Emergenziali e divieto di cessione

8.1. Resta inteso che la validità del presente Contratto è subordinata al mantenimento delle vigenti norme emanate dalla FIGC, dalla Lega di appartenenza del BARI e UEFA che concedono la facoltà di apporre il marchio di AMGAS conformemente ai termini del presente contratto. Conseguentemente, nel caso in cui tali norme venissero abolite, le parti individueranno le soluzioni più idonee per gli adeguamenti occorrenti.

8.2. AMGAS prende atto e accetta che, per effetto delle disposizioni - vigenti e future - emanate dalle competenti autorità per contenere la diffusione dell'agente virale denominato Sars-Cov-2 (di seguito, le "Disposizioni Emergenziali"), potrebbe risultare precluso l'esercizio (totale o parziale) di taluni dei diritti ad esso attribuiti con il presente accordo (ovvero l'esecuzione di talune delle prestazioni a carico del BARI). AMGAS, a tale riguardo, rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi eccezione e pretesa nei confronti del BARI; in particolare:

a. AMGAS prende atto e accetta che talune delle partite in relazione alle quali siano ad esso attribuiti biglietti ai sensi del precedente art. 2.6.2, potranno essere disputate in assenza di pubblico ovvero in presenza di un pubblico ridotto rispetto alla capienza dello Stadio per effetto delle Disposizioni Emergenziali, e che pertanto potrebbe essere precluso a AMGAS, in tali partite, l'utilizzo (totale o parziale) dei biglietti ad esso attribuiti. In tale ipotesi, BARI si impegna ad attribuire a AMGAS biglietti pari per numero e tipologia a quelli non utilizzabili dallo Sponsor a causa delle Disposizioni Emergenziali, validi per altre partite casalinghe della stagione sportiva di riferimento, nelle quali sia ammessa la presenza di pubblico. In linea di subordine, ove ciò non fosse possibile (e cioè nell'ipotesi in cui non vi sia la oggettiva possibilità di utilizzare, nelle partite in cui sia ammessa la presenza di pubblico, tutti i biglietti non utilizzati dallo Sponsor in altre partite a causa delle Disposizioni Emergenziali), le Parti concordano che il BARI, per ogni n. 50 biglietti non utilizzati dallo Sponsor nella singola stagione sportiva, trasmetterà a coloro tra i propri clienti che abbiano prestato il consenso all'invio di materiale promozionale-pubblicitario, una newsletter volta alla promozione dello Sponsor. Il contenuto e il termine di invio di tale newsletter dovranno essere concordati in buona fede tra le parti, fermo che essa dovrà in ogni caso essere trasmessa entro il termine della stagione sportiva nella quale i biglietti non sono stati utilizzati.

b. AMGAS prende atto e accetta che, a causa delle Disposizioni Emergenziali, potrebbe risultare precluso l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti punti 2.6.1

c), 2.6.1 d), 2.6.1 e), 2.6.1 f), 2.6.1 g), 2.6.1 h), 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 a). A tale riguardo, lo Sponsor rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi eccezione e pretesa nei confronti del BARI. Tuttavia, le Parti concordano che il BARI, ove l'esercizio dei diritti sopra indicati risultasse precluso a causa delle Disposizioni Emergenziali, provvederà a fornire prestazioni alternative da concordarsi con AMGAS. Lo Sponsor, infine, riconosce espressamente che il pieno ed utile esercizio dei diritti di cui ai precedenti artt. 2.1, 2.2, 2.6.1 a), 2.6.1 b), 2.6.4 b), 2.6.4 c) non subirà pregiudizi in caso di mancata ammissione del pubblico ad una o più delle partite nel cui ambito tali diritti dovranno essere esercitati. Rinuncia pertanto, a tale riguardo, ad ogni e qualsiasi eccezione nei confronti del BARI.

9. Divieto di cessione

9.1. I diritti concessi a AMGAS con il presente Contratto sono da considerarsi personali e non possono essere ceduti né in tutto né in parte a terzi.

10. Clausola risolutiva espressa e recesso

10.1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., il BARI potrà risolvere con effetto immediato il presente Contratto, senza necessità di messa in mora o diffida, nei seguenti casi:

a) non autorizzata utilizzazione, da parte di AMGAS, del logo, del marchio del BARI, della foto ufficiale della prima squadra, ovvero di qualsiasi altro materiale concernente il BARI o le sue squadre nell'ambito di attività promozionali, pubblicitarie o di altra natura promosse da AMGAS;

b) mancata osservanza da parte di AMGAS al divieto di cessione di cui al precedente art. 9;

c) violazione da parte di AMGAS dell'obbligo di riservatezza, di cui all'art. 6 e del divieto di pubbliche dichiarazioni di cui all'art. 7

10.2. Resta espressamente convenuto che nelle ipotesi di risoluzione contemplate dai precedenti punti a), b) e c), BARI avrà diritto di sospendere immediatamente i servizi di sponsorizzazione e promozione descritti al precedente articolo 2, restando fermo ed impregiudicato il diritto del BARI di ricevere quanto dovuto da AMGAS a fronte delle prestazioni promo-pubblicitarie fino ad allora eseguite dal BARI; nonché il diritto del BARI ad agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

11. Norme applicabili

11.1. Tutte le iniziative poste in essere dal AMGAS dovranno salvaguardare la corretta immagine di BARI e dell'organizzazione calcistica in generale; esse, pertanto, troveranno il proprio limite nella lettera e nello spirito delle norme della vigente legislazione italiana, delle disposizioni emanate dagli Organi Federali competenti, nonché delle convenzioni da essi stipulate con Enti pubblici e Privati e con Associazioni di categoria.

11.2. In generale, le Parti si impegnano ad esercitare tutti i diritti di cui al presente Contratto ed, in particolare, a programmare ed eseguire le iniziative promo-pubblicitarie rispettando rigorosamente l'immagine e gli standard di qualità e di stile dell'altra Parte.

12. Effetti conseguenti alla cessazione degli effetti del Contratto

12.1. Alla cessazione del presente Contratto, a qualsiasi causa dovuta, il AMGAS decadrà dalla qualifica di AMGAS e altresì da tutti i diritti e le facoltà previsti dal presente Contratto.

13. Foro Competente

13.1. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà rimessa esclusivamente alla competenza del Foro di Bari.

14. Modificazioni del presente Contratto

14.1. Ogni modifica del presente Contratto dovrà essere approntata solo in forma scritta e potrà essere concordata esclusivamente con il legale rappresentante pro tempore del BARI. Conseguentemente, la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle clausole contrattuali qui contenute non dovrà intendersi come abrogazione tacita.

15. Comunicazioni

15.1. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per mezzo di raccomandata a.r., anticipata via pec per meri fini informativi, agli indirizzi indicati in epigrafe, salvo che sia diversamente comunicato per iscritto all'altra Parte.

16. Registrazione e Deposito del presente Contratto

16.1. Le Parti dichiarano che, essendo il compenso di cui al presente Contratto assoggettato all'Imposta sul Valore Aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio, ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, e successive modificazioni, il presente Contratto è registrabile in caso d'uso ed è soggetto ad imposta fissa.

16.2. Le spese per la registrazione del presente Contratto saranno a carico della Parte che ne

darà motivo.

16.3. Qualora previsto, il presente contratto potrà essere oggetto di deposito da parte del BARI presso i competenti organismi federali, nel rispetto delle regole all'uopo fissate dagli stessi.

17. Disposizione finale

11.3. Il presente Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso ogni singola clausola, e che di ciascuna dichiarano di aver pienamente compreso il significato.

Bari, 19 ottobre 2021

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO BARI S.P.A.

AMGAS S.R.L.

Allegato A

Marchi del BARI



Allegato B

Marchio di AMGAS

Allegato C

Prestazioni Biglietteria

a. Per ottenere i biglietti relativi alle prestazioni di biglietteria del presente accordo, la procedura da seguire è la seguente:

i. Compilare il file excel messo a disposizione dalla SSC BARI ed inviare lo stesso completo di:

- Cognome (Colonna A), Nome (Colonna B), data di nascita (Colonna C), sesso (Colonna D), comune di nascita (Colonna E), sigla provincia (Colonna F) ed Email (Colonna I) sulla quale dovranno essere inviati i biglietti a: francesco.laforgia@sscalciobari.it (ed eventualmente, su richiesta, inoltre di copia di un documento valido di riconoscimento);

Si precisa e si sottolinea che il file excel dovrà essere nominato con il Nome dello Sponsor, il settore dei biglietti e la gara (Ad esempio: AMGAS – Tribuna d’Onore Sponsor – BARI-MESSINA). Per questa motivazione, dovrà essere inviato un file completo per ogni settore per il quale saranno richiesti i tagliandi (Ad Esempio: se il Official Partner dovesse avere diritto a tagliandi per Tribuna Onore Sponsor e Tribuna Ovest, dovranno essere inviati tre file excel diversi, rispettivamente, denominati AMGAS – Tribuna d’Onore Sponsor – BARI-Messina, AMGAS – Tribuna Ovest – BARI-Messina).

Si ricorda che:

- si potrà inserire un solo indirizzo email per ogni tagliando/nominativo;

-è possibile richiedere di inviare tutti i tagliandi ad un unico indirizzo email;

-NON è possibile richiedere di inviare uno stesso tagliando a più indirizzi email

Si richiede la massima precisione nella compilazione del file; il BARI non sarà responsabile di tagliandi emessi con errori di battitura o di tagliandi non ricevuti a causa di errori di battitura nell’indirizzo email.

Lo Sponsor sarà responsabile, nei confronti del BARI, della correttezza e della veridicità dei dati anagrafici degli utilizzatori dei biglietti. Al riguardo, lo Sponsor si impegna ad effettuare tutti i necessari controlli al fine di verificare la veridicità dei predetti dati (verificando, a titolo meramente esemplificativo, che i dati forniti non corrispondano a false identità), con pieno obbligo di indennizzo e manleva in favore del BARI.

I tagliandi, previsti dal contratto e richiesti, saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica richiesto dallo Sponsor, attraverso la modalità "Home Ticketing", ove disponibile, oppure potranno essere ritirati presso lo Sportello accrediti dello Stadio San Nicola – porta 1.

In ogni caso, l'utilizzatore dovrà stampare obbligatoriamente il tagliando per poter accedere allo Stadio.

L'esibizione del tagliando stampato, accompagnato da un valido documento di riconoscimento, è una condizione necessaria per l'accesso allo stadio.

Non sarà consentito l'ingresso allo Stadio a tutti coloro che non saranno in possesso del tagliando stampato e/o di un valido documento di riconoscimento.

Si precisa che, la visualizzazione del tagliando elettronico tramite smartphone/tablet NON consentirà l'accesso allo stadio.

All'interno del corpo della mail con la quale si invia il/i file, dovranno essere segnalati i nominativi per i quali si richiedono i pass ospitalità ove previsti da contratto. I Pass Ospitalità saranno inviati tramite posta elettronica.

Il pass parcheggio, ove previsto, potrà essere ritirato il giorno della gara presso lo Stadio San Nicola – porta n. 1.

Nel caso in cui lo Sponsor dovesse, per validi motivi, richiedere il ritiro dei tagliandi cartacei presso lo Stadio San Nicola, insieme alla lista dei nominativi dovrà inviare anche il nome e cognome della persona che per conto dello Sponsor, sarà autorizzato al ritiro dei biglietti, che avverrà presso lo Stadio San Nicola di BARI – porta n. 1. Nel caso che precede lo Sponsor sarà inoltre responsabile di provvedere alla consegna dei biglietti ai titolari del titolo di accesso, con esclusione di qualsiasi responsabilità del BARI al riguardo, a qualsiasi titolo.

Il AMGAS prende inoltre atto ed accetta che, in qualsiasi momento durante la vigenza del presente accordo, il BARI potrebbe interrompere la distribuzione dei biglietti presso i botteghini dello Stadio San Nicola, rinunciando lo Sponsor a qualsiasi pretesa e/o eccezione al riguardo, a qualsiasi titolo, fermo restando l'impegno del BARI a provvedere alla distribuzione dei titoli di accesso mediante sistemi di home ticketing, secondo quanto sarà tempestivamente comunicato dal BARI allo Sponsor.

ii. La SSC BARI non è in grado di garantire l'emissione di biglietti, in caso di ricezione successiva alle ore 17.00 del venerdì antecedente la partita.

iii. Nel caso di partite disputate in anticipo o posticipo o comunque in giorni differenti dalla domenica, va considerato un margine di almeno tre giorni lavorativi tra l'invio della lista ed il ritiro dei biglietti.

